



Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bari

Focus fiscale:

La Legge di stabilità dopo il Telefisco

A cura della

Commissione Imposte Dirette Odcec Bari
Bari, venerdì 8 Febbraio 2019

Focus sui Crediti d' Imposta

Stella Siciliani



A.N.C. BARI





- PER RICICLAGGIO PLASTICHE MISTE
- PER EDICOLE
- PER PUBBLICITA
- PER RIMOZIONE AMIANTO
- PER ADEGUAMENTO TECNOLOGICO INVIO DEI
CORRISPETTIVI GIORNALIERI
- PER SPORT BONUS
- PER FORMAZIONE
- BONUS RICERCA & SVILUPPO

Crediti d' Imposta



Il sistema degli incentivi fiscali attraverso la concessione dei crediti di imposta presenta diversi vantaggi:

- **Certezza dell' agevolazione**
- **Rapidità nella fruizione**
- **Snellezza procedure**
- **Bassi costi di accesso**



MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, C.156-161

Credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di bonifica ambientale e rimozione amianto, prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione e ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse su immobili di proprietà pubblica su progetti di iniziativa pubblica.

65% del valore delle erogazioni liberali in denaro



**IL CREDITO DI IMPOSTA SPETTA ANCHE SE GLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' PUBBLICA SONO GESTITI DA SOGGETTI
CONCESSIONARI**

Credito d'imposta rimozione Amianto



DISPOSIZIONI IN ATTESA DI UN DECRETO ATTUATIVO

COMPETENZA	A partire dal periodo di imposta 2019
FONDI STANZIATI	Per gli anni 2019-2020-2021
BENEFICIARI	Persone fisiche /enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile
	Titolari di reddito d'impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
REDDITO	Per i titolari di reddito d'impresa non concorre alla formazione del reddito
IRAP	Per i titolari del reddito d'impresa non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	Utilizzabile <i>in tre quote annuali</i> di pari importo



ADEMPIMENTI

in attesa del decreto attuativo



MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLE EROGAZIONI LIBERALI

I soggetti beneficiari dell'agevolazione liberale devono comunicare mensilmente al **Ministero dell'Ambiente**, l'ammontare delle somme ricevute nel mese di riferimento e la loro destinazione.

Tali informazioni vanno rese pubbliche tramite il proprio sito web istituzionale. Il Ministero altresì provvede alla pubblicazione di tutte le informazioni relative all'intervento in un apposito portale gestito dallo stesso.

Crediti d' Imposta



Credito d'imposta Edicole

MODALITA' E SPESE AMMESSE – Art. 1 COMMI 806-809 L. 184/2018

A decorrere dal 2018, agli esercenti attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto per gli anni 2019 e 2020 un credito di imposta sugli importi di IMU, TASI, Cosap TARI versati per i locali dove si svolge l'attività di vendita al dettaglio dei beni oggetto del beneficio. Il decreto di attuazione potrebbe introdurre altre eventuali spese sulle quali parametrare il credito d'imposta (es. spese di locazione).

L'Agevolazione può essere fruita anche dagli esercenti non esclusivi, a condizione che non vi siano altri esercenti la medesima attività di vendita al dettaglio di giornali riviste e periodici nel comune di riferimento.

E' soggetto al regime degli aiuti « de minimis» ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante F24.

Entro il 30/03/2019 emanazione del decreto attuativo.

**Credito d'imposta massimo sino
ad 2.000,00 EURO**



Credito d'imposta per acquisti di plastiche miste art. 1 commi da 73-77 L. 148/2018

MODALITA' E SPESE AMMESSE

*Scopo dell'agevolazione è di incentivare il **riciclaggio** delle plastiche miste e degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi urbani. Il credito d'imposta è riconosciuto per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o di acquisto di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa **UNI ENI 13432:2002** o derivanti dalla raccolta differenziata della carta e dell'alluminio.*

Emanazione di un decreto attuativo entro il 01/04/2019 per definire i requisiti tecnici e le certificazioni della natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi.

36%

Crediti d' Imposta

DISPOSIZIONI



COMPETENZA	anni 2018, 2019 e 2020
LIMITE MASSIMO	massimo annuale di 20 mila euro
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di riconoscimento
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	A partire dal 1 ^a gennaio del periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli acquisti
NESSUN LIMITE ANNUALE	Non è assoggettato al limite annuale di 250 mila euro ex art.1,c.53, L.244/2007 9

Credito d' imposta per Formazione 4.0



ART. 1 COMMI DA 46 E 56 L. 205 del 27/12/2017/ ART. 1 COMMI DA 78 – 81 I. 148 del 30/12/2018

Credito di imposta in favore delle imprese che sosterranno spese per l'acquisizione o il consolidamento, da parte dei propri dipendenti, di conoscenze nel settore delle tecnologie in base a quanto previsto dal piano nazionale «industria 4.0».

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 148/2018 ART. 1 COMMI DA 78 – 81



- **PROROGA AL 2019 DEL CREDITO D'IMPOSTA**
- **MODIFICA DELLE PERCENTUALI DI FRUIZIONE , IN RAPPORTO ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA**



Dettaglio delle differenze

	Periodo di imposta 2018	Periodo di imposta 2019
Limite massimo annuale	€ 300.000	➔ € 300.000 per le piccole e medie imprese
		➔ € 200.000 grandi imprese
Entità del credito	40% delle spese ammissibili sostenute	➔ 50% per le piccole imprese
		➔ 40% per le medie imprese
		➔ 30% per le grandi imprese

Credito d' imposta per Formazione 4.0



BENEFICIARI	A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico e dal regime contabile adottato
SOGGETTI ESCLUSI	Titolari di reddito di lavoro autonomo
ATTIVITA' FORMATIVE AMMESSE	<ul style="list-style-type: none">• Big data ed analisi dei data• Cloud e fog computing• Cyber security• Sistemi cyber-fisici• Prototipazione rapida• Sistemi di visualizzazione e realtà aumentata• Robotica avanzata e collaborativa• Interfaccia uomo macchina• Manifattura additiva• Internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali
ATTIVITA' ESCLUSE	Attività di formazione ordinaria o periodica in materie obbligatorie in tema di formazione- salute



CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' AL BENEFICIO

Impegno formale dell' impresa ad investire nella formazione 4.0 nel Contratto collettivo aziendale o territoriale

- Inserimento delle attività formative previste dal decreto 4/05/2018
- Deve essere stato sottoscritto o aggiornato a partire dal 01/01/2018
- Deve essere depositato presso l' Ispettorato nazionale del Lavoro territorialmente competente

Rilascio dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'impresa

- Attestato di partecipazione a ciascun partecipante all' attività di formazione avente ad oggetto l' apprendimento e/o il consolidamento delle competenze 4.0 negli ambiti aziendali previsti



Ambiti applicativi delle attività formative

Vendita e marketing	Informatica	Tecniche e tecnologie di produzione
<p>Le attività formative possono essere relative:</p> <ul style="list-style-type: none">• Acquisti• Commercio al dettaglio• Gestione del magazzino• Servizi ai consumatori• Stoccaggio• Tecniche di dimostrazione• Marketing• Ricerche di mercato	<p>Le attività formative possono essere relative:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analisi di sistemi informatici• Elaborazione elettronica dei dati• Formazione degli amministratori di rete• Linguaggi di programmazione• Progettazione di sistemi informatici• Sistemi operativi• Programmazione informatica	<p>Le attività formative possono essere relative:</p> <ul style="list-style-type: none">• Robotica• Sistemi di comunicazione• Tecnologie delle telecomunicazioni• Ingegneria del controllo• Idraulica• Lavorazione della lamiera• Saldatura climatizzazione• siderurgia



Modalità dell'attività di formazione

Modalità di svolgimento c.d. Frontale o in Aula

Modalità di svolgimento e-learnig/ streaming (circolare Ministero dello Sviluppo economico del 3/12/2018 n. 412088)

Strumenti di controllo:

- Momenti di verifica con quesiti ad intervalli di tempo irregolari
- Verifica finale
- Rilascio da parte della piattaforma web del monitoraggio delle ore e minuti di presenza del dipendente

Formazione affidata a soggetti interni

- Personale dipendente in qualità di docente

Formazione affidata a soggetti esterni

- Soggetti accreditati presso la Regione o Fondi Interprofessionali Reg. Cee 68/01 per lo svolgimento di attività di formazione
- Università, pubbliche o private, o a strutture ad esse collegate
- Soggetti in possesso della certificazione di qualità in base alla norma Uni En ISO 9001:2000 settore EA 37



Costi Agevolabili

Costo aziendale riferito alle ore o giornate di formazione (Retribuzione al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei di TFR, mensilità aggiuntive, ferie e permessi nonché eventuali indennità di trasferta)

- Dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato
- Apprendisti

Costo aziendale - per un importo non superiore al 30% della retribuzione complessiva annua

- Dipendenti titolari di un rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con funzioni di docente o tutor

Zero

- Docenza esterna

Credito d' imposta per Formazione 4.0



OBBLIGHI DICHIARATIVI	Indicazione in Unico del credito nel periodo di maturazione nonché di utilizzo sino al completo esaurimento
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	Periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti e dopo aver adempiuto agli obblighi documentali di certificazione
NESSUN LIMITE ANNUALE	Non è soggetto al limite annuale né di 250 mila euro ex art.1,c.53, L.244/2007 né dei 750 mila
CUMULABITA'	Per gli stessi costi è consentita nei limiti dell' intensità di aiuto previsti dal REG. 651/2014 fissata nella misura del 50%



ADEMPIMENTI FORMALI E DOCUMENTALI PER UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE IL CREDITO

- OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE CONTABILE AD OPERA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE O NELLE SOCIETA' PRIVE, DAL REVISORE O DA UNA SOCIETA', IL QUALE DEVE OSSERVARE I PRINCIPI DELL' INDIPENDENZA (Art. 10 D.Lgs. N. 39/2010) E QUELLI PREVISTI DAL CODICE ETICO (IFAC)
- RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL REVISORE EX ART. 64 c.p.c.

- LA CERTIFICAZIONE DEVE ATTESTARE
 - L' effettivo sostenimento delle spese
 - La corrispondenza delle spese alla documentazione predisposta dall' impresa

PER LE IMPRESE NON SOGGETTE ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI LE SPESE SOSTENUTE PER ADEMPIERE ALL' OBBILGO DELLA CERTIFICAZIONE E' RICONOSCIUTO IN AUMENTO UN CREDITO DI IMPOSTA NON SUPERIORE AD € 5.000, FERMO RESTANDO IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO



ULTERIORI ADEMPIMENTI CONTABILI

OBBLIGO DI PREDISPORRE UNA RELAZIONE TECNICA CHE ILLUSTRILE MODALITA' ORGANIZZATIVE E I CONTENUTI DELLE ATTIVITA' FORMATIVE SVOLTE



- Nel caso di attività di formazione organizzata internamente la relazione deve essere predisposta a cura del dipendente partecipante in veste di tutor o docente o dal responsabile delle attività di formazione;
- Nel caso di attività di formazione siano commissionate a soggetti esterni la relazione deve essere redatta e rilasciata dal soggetto formatore esterno;

Ulteriore documentazione da conservare ai fini del controllo:

Registri nominativi di svolgimento delle attività formative sottoscritti dal personale discente e docente o dal Soggetto formatore esterno

Credito d' imposta per Ricerca & Sviluppo



Art. 3 L. 145 del 23/12/2013 – Istituisce il credito d'imposta ma per mancata copertura finanziaria non trova attuazione

Art. 1 comma 35 L. 190 del 23/12/2014 riscrive completamente l'art. 3 della L. e trova attuazione a seguito del decreto attuativo del Ministro dell'Economia di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 27 maggio 2015 – Disciplina gli investimenti realizzati negli periodi di imposta 2015 – 2016

Art. 1 commi 15 e 16 L. 232 del 11/12/2016 modifica parzialmente l'art. 3 della L. 145 potenziando notevolmente la misura agevolativa – Disciplina gli investimenti realizzati nei periodi di imposta 2017- 2018*

Art. 8 D.L. N. 87 del 12/07/2018 (Decreto dignità) convertito nella L. 96 modifica l'art. 3 della L. 145 ed in deroga all'art. 3 della L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente) riduce l'ambito oggettivo di applicazione con efficacia retroattiva - Disciplina gli investimenti realizzati nei periodi di imposta 2018/2019/2020

Art. 1 commi 70-72 della L. 145 del 30/12/2018 – riscrive parzialmente l'art. 3 della L. 145/2013 con modifiche incisive, di cui alcune entrano in vigore a partire dall'esercizio 2019 ed altre, in deroga allo statuto del contribuente trovano applicazione a partire dal 2018.



MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE DI BILANCIO

148/2018

Art. 1 Commi 70-72

INVESTIMENTI AMMISSIBILI PER TIPOLOGIE DI COSTO	DECORRENZA A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2019
ALIQUOTE PER LA DETERMINAZIONE DEL CREDITO D' IMPOSTA	DECORRENZA A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2019
LIMITE MASSIMO ANNUO DI CREDITO SPETTANTE	DECORRENZA A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2019
ADEMPIMENTI PER L' UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA	DECORRENZA A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2018
ULTERIORI ADEMPIMENTI PER FRUIRE DEL CREDITO DI IMPOSTA	DECORRENZA A PARTIRE DAL PERIODO DI IMPOSTA 2018



ADEMPIMENTI FORMALI E DOCUMENTALI PER UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE IL CREDITO

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">• OBBLIGO DELLA CERTIFICAZIONE CONTABILE AD OPERA DEL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE LEGALE O NELLE SOCIETA' PRIVE, DAL REVISORE O DA UNA SOCIETA', IL QUALE DEVE OSSERVARE I PRINCIPI DELL' INDIPENZA (Art. 10 D.Lgs. N. 39/2010) E QUELLI PREVISTI DAL CODICE ETICO(IFAC)• RESPONSABILITA' CIVILE E PENALE DEL REVISORE EX ART. 64 c.p.c. | <ul style="list-style-type: none">• Per tutti i soggetti• Periodo agevolato e periodi della media• Redatta antecedentemente all' utilizzo in compensazione (dal 2018) |
| <ul style="list-style-type: none">• LA CERTIFICAZIONE DEVE ATTESTARE | <ul style="list-style-type: none">• L' effettivo sostenimento delle spese• La corrispondenza delle spese alla documentazione predisposta dall' impresa |

PER LE IMPRESE NON SOGGETTE ALLA REVISIONE LEGALE DEI CONTI LE SPESE SOSTENUTE PER ADEMPIERE ALL' OBBILGO DELLA CERTIFICAZIONE E' RICONOSCIUTO IN AUMENTO UN CREDITO DI IMPOSTA NON SUPERIORE AD € 5.000, FERMOMRESTANTO IL LIMITE MASSIMO DI € 10 MILIONI



ULTERIORI ADEMPIMENTI CONTABILI

OBBLIGO DI PREDISPORRE UNA **RELAZIONE TECNICA** ILLUSTRATIVA DELLE FINALITA', DEI CONTENUTI E DEI RISULTATI DELL'ATTIVITA' DI R&S SVOLTE **IN CIASCUN PERIODO DI IMPOSTA** IN RELAZIONE AI PROGETTI O AI SOTTOPROGETTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE



- Nel caso di attività di R&S interna la relazione deve essere predisposta a cura del responsabile del progetto e controfirmata dal legale rappresentante della società;
- Nel caso di attività di R&S extra muros la relazione deve essere redatta e rilasciata dal legale rappresentante della società del soggetto commissionario che esegue le attività di R&S;



MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEL CREDITO

SI RITORNA INDIETRO 2019-2020 = 2015-2015

- Di natura incrementativa in quanto è necessario che vi sia un' eccedenza agevolabile
- L' eccedenza agevolabile è determinata dalla differenza tra l' ammontare delle spese ammissibili sostenute nel periodo oggetto di agevolazione e la media delle medesime spese sostenute nel triennio 2012-2014
- Dal 2019, con il ritorno delle aliquote differenziate per tipologia di costi è necessario individuare per ogni categoria di costo l' ammontare sostenuto nell' anno oggetto di agevolazione e l' ammontare sostenuto nel triennio 2012-2014, determinare l' eccedenza agevolabile e sulla stessa applicare le diverse aliquote.

Credito d' imposta per Ricerca & Sviluppo



Categorie di costi AGEVOLABILI	2015-2016	2017-2018	2019-2020
	Aliquota %	Aliquota %	Aliquota %
Spese del personale dipendente di rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, impiegato direttamente in attività di R&S	Altamente qualificato 50%	50%	50%
Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo e comunque diverso dal rapporto subordinato direttamente impiegato nelle attività di R & S;	50%		25%
Quote di ammortamento strumenti e attrezzature di laboratorio con costo unitario non inferiore ad € 2.000	25%	50%	25%
Contratti con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati	50%	50%	50%
Contratti con imprese start-up e con PMI innovative residenti	50%	50%	50%
Contratti con altre imprese diverse da quelle della lettera c,	50%	50%	25%
Competenze tecniche e private industriali di cui alla lett. d	25%	50%	25%
Materiali e forniture ed altri prodotti	0%	0%	25%



Categorie di costi ammessi

ART. 3 L. 145/2013 novellato con la L. 145 del 30/11/2018 comma 6

- lett. a) Personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato, direttamente impiegato nelle attività di R&S;
- lett. a bis) Personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo e comunque diverso dal rapporto subordinato direttamente impiegato nelle attività di R & S;
- lett. b) Quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio con costo unitario non inferiore ad € 2.000;
- lett. c) Contratti con Università, enti di ricerca ed organismi equiparati;
- lett. c) Contratti con imprese start-up e con PMI innovative residenti e dal 2018 a condizione per entrambe le tipologie che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell' imprese committente;
- lett. c bis) Contratti con altre imprese diverse da quelle della lettera c, e dal 2018 a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell' imprese committente;
- lett. d) competenze tecniche e privative industriali relative a un'invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttore o a una nuova varietà vegetale escluse dal 2018 quelle derivanti da operazioni con imprese appartenenti al medesimo gruppo
- lett d bis) materiali, forniture ed altri prodotti analoghi direttamente impiegati nell' attività di R&S anche per la realizzazione di prototipo o impianti pilota. L' inclusione di questa categoria di costi è facoltativa.

Credito d' imposta per Ricerca & Sviluppo



BENEFICIARI	A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione, dal settore economico e dal regime contabile adottato
ATTIVITA' AGEVOLABILI Per l' esatta individuazione delle definizioni rinvio alla Comunicazione 2014/C 198/01 nell' ambito della « Disciplina degli aiuti di stato a favore ricerca e sviluppo»	<ul style="list-style-type: none">• Ricerca fondamentale• Ricerca industriale• Sviluppo sperimentale• Produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi
ATTIVITA' ESCLUSE	Modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione , processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni, anche se rappresentino miglioramenti
COME SI ACCEDE	Automaticamente / nessuna istanza/ in fase di redazione bilancio ed indicando le spese sostenute nel quadro RU della dichiarazione dei redditi

Credito d' imposta per Ricerca & Sviluppo



Limite Massimo annuo	2015-2016	2017-2018	2019-2020
	€ 5 ML	€ 20 ML	€ 10 ML
Limite Minimo annuo	€ 30 mila		
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di sostenimento del costo art. 109 del TUIR		
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito		
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile		
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi <i>(cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)</i>		
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE Non è soggetto al limite di utilizzo annuale né dei 250 mila euro e 750 mila	2015-2017	2018-2020	
	Periodo d' imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti	Periodo di imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti e dopo aver adempiuto agli obblighi documentali di certificazione	



MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, C.148

LA MANOVRA DI BILANCIO 2019 E' INTERVENUTA PER SPECIFICARE CHE VANNO RISPETTATI I PARAMETRI NORMATIVI DELL'UE – AIUTI DE MINIMIS

CREDITO D'IMPOSTA = 75% del valore incrementale degli investimenti (valore incrementale minimo+1% rispetto Alla stessa categoria di investimenti del periodo precedente)



Tale credito è elevato nella misura del 90% per microimprese PMI Start Up Innovative. Tale maggiorazione di aliquota del 90% è momentaneamente sospesa in quanto è soggetta all'autorizzazione della Commissione Europea. Sino ad allora vale la misura del 75%



Ripartizione percentuale del credito

- Se l'ammontare complessivo dei crediti richiesti dovesse superare l'ammontare dei fondi stanziati, **il Dipartimento dell'Editoria** provvederà a una ripartizione percentuale delle risorse tra tutti i richiedenti aventi diritto, con la possibilità, quindi, di liquidare **un credito d'imposta inferiore a quello richiesto.**

In caso di ripartizione percentuale, si applicano due limiti individuali:

- nessun contributo può superare il 5% del totale delle risorse annue destinate agli investimenti sui giornali
- e il 2% delle risorse annue destinate agli investimenti sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.
- Per gli anni 2017-2018 l'ammontare effettivo del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è stato già stabilito con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria (articolo 5, comma 3, del D.P.C.M. n. 90 del 2018), e pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso. La percentuale rispetto a quella richiesta va distinta in base alle due categorie di investimenti ed in media è stata di circa il 25%.

Credito d'imposta Pubblicità



Soggetti beneficiari:

- Le imprese o lavoratori autonomi, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato,
- Gli enti non commerciali

Investimenti ammissibili:

- Spazi pubblicitari e inserzioni commerciali attraverso i seguenti mezzi di informazione:
 - Stampa, – locale e/o nazionale – cartacea o digitale, sia quotidiani che periodici, a condizione che gli editori sono al Tribunale o al ROC
 - Radio o TV locali iscritte al ROC analogiche o digitali

Costo ammissibile:

- Spese per l'acquisto dello spazio al netto dei spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa

Credito d'imposta Pubblicità



D.M. n. 90 del 16/05/2018

Ha disciplinato i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa

Altri Obblighi documentali e procedurali per accedere all'agevolazione e caratteristiche del credito

Prenotazione risorse con invio telematico dell'istanza disponibile sul sito dell'Agenzia	Periodo di trasmissione:	Investimenti 2018: dal 01/01/2019 al 31/01/2019
		Investimenti 2019: dal 01/03/2019 al 31/03/2019
Certificazione contabile	<ul style="list-style-type: none">Dai revisori contabiliDai soggetti autorizzati ad apporre il visto di conformità	
cumulabilità	Non è cumulabile con altri incentivi ed è soggetto al «de minimis»	
Utilizzo in compensazione	Mediante F24 dopo la realizzazione dell'investimento incrementale nella misura indicata dal provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria	
Obblighi dichiarativi	Unico del periodo di maturazione e dei periodi successivi fino a quello di esaurimento dell'utilizzo	
Trattamento fiscale	Il credito è rilevante ai fini IRES ed IRAP e matura secondo i principi dettati dall'Art. 109 del tuir	

Credito d'imposta per adeguamento Tecnologico corrispettivi giornalieri



MODALITA' E SPESE AMMESSE – ART.1, C.55

Il credito di imposta per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi è concesso direttamente al soggetto obbligato alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi e non più al fornitore che anticipava tale contributo sotto forma di sconto sul prezzo praticato.

Il contributo è concesso con riferimento ad ogni singolo strumento



Il pagamento della fattura per l'acquisto o l'adattamento deve essere tracciato

Credito d'imposta per adeguamento Tecnologico corrispettivi giornalieri



DISPOSIZIONI IN ATTESA DI DECRETO ATTUATIVO

COMPETENZA	2019 e 2020
Misura del contributo	50% della spesa sostenuta ed in ogni caso non superiore ad € 250 in caso di acquisto oppure ad € 50 in caso di adattamento.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	Utilizzo a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento dello strumento

Credito d'imposta *bonus Sport*



*Credito di imposta per le erogazioni in denaro effettuate per interventi di **restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici**.*

*Il Credito di imposta spetta anche se gli impianti sportivi sono pubblici **e sono gestiti da soggetti concessionari***

MODIFICHE INTRODOTTE DALLA MANOVRA 2019

Ampliato l'ambito soggettivo prevedendo quali beneficiari anche le **persone fisiche** e gli **Enti Commerciali**

Estensione del periodo dell'agevolazione anche al 2019

Cambiano gli effetti premiali:

- 20% del reddito imponibile per le persone fisiche e gli enti commerciali - limite assoluto
- 10 per mille dei ricavi annui per i soggetti titolari del reddito d'impresa – limite assoluto

Credito d'imposta *bonus Sport*



COMPETENZA	2019
LIMITE MASSIMO	20% del reddito P.F. e Enti Commerciali 10 per mille dei ricavi per i titolari di reddito d'impresa
OBBLIGHI DICHIARATIVI	mod. redditi del periodo di imposta di riconoscimento
REDDITO	non concorre alla formazione del reddito
IRAP	non concorre alla formazione della base imponibile IRAP
INTERESSI PASSIVI	Non concorre alla determinazione del rapporto rilevante per la deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi (cfr art.61 e 109, comma 5, Tuir)
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE	Utilizzabile <i>in tre quote annuali</i> di pari importo



ADEMPIMENTI

in attesa del decreto attuativo

Comunicazione preventiva

I soggetti beneficiari dell'agevolazione liberale devono comunicare preliminarmente, all'Ufficio dello sport istituito presso la presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione. Tali informazioni vanno rese pubbliche con idonei mezzi informatici (come da successivo decreto attuativo)

Comunicazione dello stato di avanzamento

fino all'ultimazione dei lavori di restauro o di ristrutturazione, deve essere comunicato lo stato di avanzamento dei lavori, con relativa rendicontazione delle modalità di utilizzo delle somme erogate

INDEBITA COMPENSAZIONE CREDITO INESISTENTE/NON SPETTANTE

Nel caso di indebita fruizione del credito, anche parziale, per mancanza dei requisiti richiesti *ovvero* per l'inammissibilità dei costi sui quali è stato determinato il beneficio, ovvero inesistenza del credito a seguito di artifici o raggiri, l' Agenzia delle Entrate recupera il relativo importo maggiorato degli interessi e **sanzioni** (Circolare n. 34/E/2016)

- **pari al 30% del credito utilizzato**, nel caso di utilizzo del credito in misura superiore a quella spettante

- **dal 100% al 200% della misura del credito stesso**, ed in caso di importo superiore ad € 50.000 solo del 200%, nel caso di utilizzo in compensazione di un **credito d'imposta inesistente***.

-* Art.15, D.Lgs.158/2015

«si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui all'artt.36 bis e 36 ter, D.p.r.600/73 e art.54 bis, D.p.r.633/72»

Termini di decadenza dell'azione accertatrice o di recupero da parte dell'Agenzia Ris. N. 36/E del'08/05/2018

- **Ordinario** ex 43 e 57 del 600/73
- **Breve** controllo automatizzato tra quanto dichiarato e compensato ex art. 36 bis (3 anni)
- **Breve** controllo formale 36 ter (4 anni)
- **Lungo** Entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo per l'atto di recupero di credito inesistente (art. 27 c. 16 D.L. N. 185/2005) *solo in presenza di mancata indicazione del credito in dichiarazione* ovvero di credito inesistente a seguito dell'ordinaria attività di verifica (punto alquanto controverso che necessita di un ulteriore intervento chiarificatore).

NORMATIVA E PRASSI

- **L. 145 del 30/12/2018**
- **D.L.87 del 12/07/2018 art.8**
- **L. 232 DEL 11/12/2016**
- **D.M. 27/05/2015 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
- **L.145 DEL 23/12/2013 ART.3**
- **D.M. n. 90 del 16/05/2018**
- **D.Lgs. 127/2015**
- **L. 205/2017**
- **D.Lgs.158/2015**
- **Ministero sviluppo economico Circolare del 03/12/2018 n. 412088**
- **Circolare Confindustria – Credito di imposta per le spese di formazione nelle tecnologie 4.0 del 03/08/2018**
- **Circolare Confindustria – Credito di imposta per investimenti in attività di R & S del 28/09/2016**
- **Ministero sviluppo economico Circolare del 09/02/2018 n. 59990**

NORMATIVA E PRASSI

- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 10/E DEL 16/05/2018**
- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N.13/E DEL 27/4/2017**
- **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 5/E DEL 16/03/2016**
- **RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 46/E DEL 22/06/2018**
- **RISOLUZIONE N. 36/E DEL 08/05/2018**
- ***Sentenza CTP di Bari n.140/4/10 del 4.8.2010***

Grazie